

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ALIQUOTE ANNO 2017

L'illustrazione e il dibattito sono congiunti con la precedente delibera n. 7, avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria – IMU Aliquote anno 2017".

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Atteso che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad esclusione dei terreni agricoli e, con decorrenza 2016, dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il tributo dovuto dall'utilizzatore è pari al 30%, la restante parte è dovuta dal possessore. Con decorrenza dal 2016, l'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui, l'unità immobiliare occupata, sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;
- è versata in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno;

Considerato anche che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, fra l'altro:

- l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e

l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

Considerato, altresì, che è prevista la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 06.05.2016 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione per l'annualità 2016;

Dato atto che le risultanze finali dei costi dei servizi indivisibili previsti dall'art. 19 del Regolamento IUC sono i seguenti, desunti dal Conto Consuntivo anno 2015:

N	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 341.794,34
2	SPESE PUBBLICA SICUREZZA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE	€ 626.835,94
3	SGOMBERO DELLA NEVE	€ 45.157,82
4	PROTEZIONE CIVILE	€ 6.204,90
5	BIBLIOTECA	€ 317.426,05
6	ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 337.388,46
7	URP/SPORTELLI POLIFUNZIONALE	€ 162.961,05
8	SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 198.021,74
TOTALE		€ 2.035.790,30

Considerato, infine, che il comma 26, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

Tenuto quindi conto della necessità di garantire i servizi di cui sopra, erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone la fissazione delle aliquote TASI confermando le aliquote applicate nell'anno 2015, come indicato nel prospetto allegato, con un gettito di imposta previsto, per l'anno 2017, in circa € 495.000,00.;

Preso atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in Legge 27.02.2017 n. 19, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini), contrari n. 1 (Palazzo) e astenuti n. 3 (Colombo Paolo, Colombo Marinella, Soragni), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le risultanze finali dei costi dei servizi indivisibili previsti dall'art. 19 del Regolamento IUC sono i seguenti, desunti dal Conto consuntivo anno 2015:

N	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 341.794,34
2	SPESE PUBBLICA SICUREZZA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE	€ 626.835,94
3	SGOMBERO DELLA NEVE	€ 45.157,82
4	PROTEZIONE CIVILE	€ 6.204,90
5	BIBLIOTECA	€ 317.426,05
6	ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 337.388,46
7	URP/SPORTELLI POLIFUNZIONALE	€ 162.961,05
8	SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 198.021,74
TOTALE		€ 2.035.790,30

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2017 come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando le aliquote in vigore nel periodo 2015/2016;
3. di stimare in € 495.000,00= il gettito della TASI anno 2017 derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni applicate;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);
5. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini), contrari n. 1 (Palazzo) e astenuti n. 3 (Colombo Paolo, Colombo Marinella, Soragni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.